

Sentenza della Corte costituzionale n. 231/2020.

Materia: tutela della concorrenza, servizio idrico integrato.

Parametri invocati: articoli 97 e 136 della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettera e), e articolo 119, primo e quarto comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Oggetto: articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale Sicilia 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Il comma 1 dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 16/2017, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), in liquidazione, *“provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19”*. Il comma 2 stabilisce che, trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario *ad acta* per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni. Secondo il rimettente, tale disciplina violerebbe, da una parte, l'articolo 136 della Costituzione per contrasto con il giudicato costituzionale, in quanto le norme censurate riprodurrebbero l'articolo 4, comma 7, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), dichiarato costituzionalmente illegittimo da una precedente sentenza della Corte costituzionale, la n. 93/2017, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, rilevando un contrasto fra le norme regionali con le disposizioni statali (articoli 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità della gestione del servizio idrico per ciascun Ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte di Comuni. Sempre secondo il rimettente, sarebbe violato anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, *“essendo la disposizione in esame affetta dal medesimo profilo di illegittimità costituzionale già accertato dalla Corte con riferimento alla precedente disposizione avente identico contenuto e significato normativo”*, e infine anche gli articoli 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Costituzione, per il rimettente, si porrebbero *“in evidente contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici”*, dal momento che obbligherebbero i Comuni siciliani ad assumere la gestione degli impianti e delle reti idriche dall'EAS, senza correlare a tale trasferimento di funzioni il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e umane. La Regione Siciliana osserva che il rimettente avrebbe *“trascurato l'obbligo di tentare l'interpretazione conforme a costituzione della norma regionale”*. Mancherebbe, inoltre, un *“adeguato supporto motivazionale”* sia in ordine alla violazione del giudicato costituzionale sia

in ordine all'asserito contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 97, commi primo e secondo, Costituzione. Per la Corte, entrambe le eccezioni sono infondate illustrandone le motivazioni. Le questioni sollevate con riferimento all'articolo 136 della Costituzione, per la Corte non sono fondate perché, in base all'articolo 136 Costituzione, è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale (e richiama la propria sentenza 5/2017). La Corte ha precisato che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti e richiama in proposito diverse proprie sentenze, tra le quali la 5/2017, 250/2017, 101/2018, 57/2019 ed anche la 164/2020. La Corte ritiene fondata, per altri profili, la questione, promossa con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), sotto l'aspetto della tutela della concorrenza. Il rimettente lamenta la violazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico, sancito dagli articoli 147 e 149-bis del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), in quanto preordinato alla tutela della concorrenza. L'accoglimento della censura presuppone, dunque, per un verso, l'accertamento dell'effettivo contrasto fra le norme censurate e tale principio e, per l'altro, la verifica dell'attinenza delle norme interposte invocate alla materia tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale. Sotto il primo profilo, è indubbio che le norme censurate impongono la gestione diretta comunale del Servizio idrico integrato (SII), sia pure con riferimento solo ad alcuni Comuni. Si tratta di una gestione imposta *“sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19”*, cioè fino all'affidamento del SII al gestore unico d'ambito, e dunque per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso. Così disponendo, l'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. Siciliana 16/2017 si pone in contrasto con le previsioni dell'articolo 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, del Codice dell'ambiente, che rispettivamente sanciscono il principio di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali permangano. Per la stessa ragione, la disciplina della cui costituzionalità il TAR rimettente dubita viola anche l'articolo 149-bis, comma 1, del medesimo Codice dell'ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale. A conforto delle conclusioni di fondatezza della lamentata violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, è il caso di richiamare inoltre, secondo la Corte, pur trattandosi di parametro non invocato dal rimettente, l'articolo 172 del Codice dell'ambiente, che, regolando le *“Gestioni esistenti”*, prescrive l'avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015 e prevede poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri. Sotto il secondo profilo, le ricordate norme statali sono ascrivibili alla *“tutela della concorrenza”* in base a un indirizzo costante della Corte secondo cui devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), Costituzione, sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, e richiama le proprie sentenze 246/2009, 29/2010, 67/2013, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, sui quali vedi le sentenze 325/2010, 128/2011, 187/2011, 62/2012, 228/2013, 32/2015, 117/2015, con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato e, a tal proposito, la Corte richiama le sentenze 307/2009, 93/2017 e la 65/2019, spettando allo Stato *“la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio”* richiamando, per questi casi, le sentenze 160/2016, 17/2017, 65/2019. La Corte, con le sentenze 246/2009, 325/2010, 93/2017 ha chiarito che la disciplina diretta al superamento

della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio. La Corte, ricorda infine, che tali conclusioni sono state confermate di recente con la sentenza 16/2020 che, richiamando anch'essa la competenza legislativa statale in tema di *"tutela della concorrenza"*, ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale singolarmente per ciascun Comune e non, come prescritto dalla normativa statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale. La Corte, pertanto, conclude che le norme censurate, violando i parametri interposti sopra indicati, ledono la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ed è per questi motivi che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 16/2017.